



LEXIS
DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Decreto «Semplificazioni» convertito (Legge n. 122 del 04/08/2022)

Le principali novità in pillole

- **Registri contabili tenuti con sistemi elettronici (Art. 1 comma 2 bis)**
 - ✓ Viene abrogato l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.
 - ✓ Sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all'atto di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
- **Modifica scadenza LIPE II trimestre 2022 (Art. 3, comma 1)**
 - ✓ Il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe) relative al secondo trimestre viene differito dal 16 settembre al 30 settembre di ogni anno.
- **Termine per la presentazione dei modelli Intrastat (Art. 3, commi 2 e 3)**
 - ✓ Viene rettificato il termine per la presentazione degli elenchi Intrastat, che ritorna al 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.
 - ✓ La versione originaria dell'Art. 3 comma 2 del Decreto aveva fissato il termine per l'invio dei modelli Intrastat alla fine del mese successivo a quello di riferimento.

- **Modifica dei termini di versamento dell'imposta di bollo fatture elettroniche (Art. 3, comma 4)**
 - ✓ Viene confermato l'incremento da 250 a 5.000 euro della soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
 - ✓ Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023 potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, e in deroga agli ordinari termini di versamento:
 - per il I trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al II trimestre solare dell'anno di riferimento (entro il 30 settembre), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000 euro;
 - per il I e II trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al III trimestre dell'anno di riferimento (entro il 30 novembre), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre dell'anno di riferimento sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.
- **Informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche (Art. 3, comma 6-bis)**
 - ✓ I soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche, se predispongono la Nota Integrativa, possono utilizzare quest'ultima quale forma di pubblicità in luogo della pubblicazione sul sito internet o sui portali digitali delle associazioni di appartenenza, nel termine previsto per la redazione del bilancio anziché entro il 30 giugno dell'anno successivo all'erogazione del beneficio.

- **Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese (Art. 8, comma 1 lett.a)**
 - ✓ Il principio della derivazione rafforzata viene esteso ai soggetti che si qualificano come microimprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all'art. 2435- ter del Codice civile, che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
- **Correzione di errori contabili (Art. 8, comma 1 lett. b)**
 - ✓ Al fini Ires e Irap il principio di derivazione rafforzata trova ora applicazione nel processo di correzione di errori contabili.
 - ✓ Il principio si applica nell'esercizio in cui viene operata la correzione contabile: non è quindi più necessario presentare la dichiarazione integrativa per il loro riconoscimento fiscale.
 - ✓ La semplificazione trova applicazione in relazione agli errori corretti a partire dall'esercizio 2022.
- **Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica (Art. 9, comma 1)**
 - ✓ Viene confermata l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo d'imposta 2022.
 - ✓ Le società in perdita sistematica sono quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:
 - risultano in perdita per 5 periodi d'imposta consecutivi;
 - in un quinquennio risultano in perdita per quattro periodi d'imposta, e per il restante periodo d'imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto determinato ai sensi dell'art. 30, Legge n. 724/94.

- **Semplificazioni deduzioni Irap (Art. 10)**

- ✓ Viene semplificata l'indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato. Nello specifico, sono state sostituite le ripartizioni dell'importo deducibile tra i diversi righi del modello IRAP in un unico rigo;
- ✓ Rimangono presenti i righi relativi alle deduzioni afferenti tipologie contrattuali diverse (es. addetti alla ricerca e sviluppo non impiegati a tempo indeterminato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali).

- **Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (Art. 14)**

- ✓ La registrazione deve avvenire entro 30 giorni (invece che entro 20 giorni) dalla data dell'atto, o, se precedente, dall'inizio del contratto.

- **Novità in tema di esterometro per operazioni fuori campo iva (Art. 12)**

- ✓ Si ricorda che a partire dal 1° luglio 2022 le operazioni transfrontaliere devono essere comunicate secondo la nuova modalità, ossia tramite Sdi e in formato Xml.
- ✓ Nessun obbligo comunicativo è previsto per le operazioni relative all'acquisto di beni e di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (trattasi ad esempio di acquisti di carburante all'estero, pernottamento in albergo o consumazione di un pranzo all'estero, operazioni nelle quali è già stata applicata l'Iva nello stato estero), qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

- **Decorrenza del regime sanzionatorio in tema di esterometro (Art. 13)**

- ✓ Decorre dal 1° luglio 2022 il regime sanzionatorio, il quale prevede che sia applicata una sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura omessa o errata, riferite ad operazioni transfrontaliere, entro il limite massimo di euro 400 mensili.
- ✓ La sanzione viene ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite dalla legge.

- **Monitoraggio fiscale – riduzione della soglia (Art. 16)**
 - ✓ Si conferma la riduzione a 5.000 euro, rispetto al precedente limite di 15.000 euro, della soglia quantitativa a partire dalla quale scatta l'obbligo per banche e intermediari finanziari di segnalare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle transazioni da e per l'estero eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate.
 - ✓ Il nuovo limite si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, che deve avvenire entro il 31 ottobre 2022.
- **Proroga del meccanismo di inversione contabile (Art. 22)**
 - ✓ Viene confermata l'estensione dell'applicazione del Reverse Charge (inversione contabile) per determinate operazioni del settore elettronico ed energetico sino al 31 dicembre 2026.
- **Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione (Art. 23 commi 2-8)**
 - ✓ Confermata la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti l'inquadramento di investimenti in R&D da effettuare o già effettuati, al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione in condizioni di certezze operative.
 - ✓ La certificazione potrà essere rilasciata, sulla base delle linee guide del Ministero, esclusivamente da soggetti abilitati ed iscritti nell'albo tenuto ed istituito dal Mise.

- **Verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS di ODV e APS – Sospensione del termine (Art. 25 - bis)**
 - ✓ Sospensione dal 1°luglio 2022 al 15 settembre 2022 del termine per il computo dei 180 giorni entro cui gli uffici del RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore), ricevute le informazioni contenute nei registri preesistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

- **Modifiche alla disciplina fiscale del Codice del Terzo settore (Art. 26)**
 - ✓ Viene modificata la disciplina fiscale e finanziaria contenuta nel Codice del Terzo settore e quella relativa all'impresa sociale. L'efficacia delle modifiche è subordinata all'operatività del RUNTS (intervenuta il 23 novembre 2021) e al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea (non ancora richiesta dal Ministero del Lavoro).

- **Proroga del termine per l'adeguamento degli statuti per ONLUS, ODV e APS (Art. 26 - bis)**
 - ✓ Viene differito dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale ONLUS, ODV e APS possono adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

- **Differimento presentazione dichiarazione IMU anno 2021 (Art. 35, comma 4)**
 - ✓ Il differimento del termine al 31 dicembre 2022 per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021 è stato esteso anche agli Enti non commerciali.

- **Novità in materia di Crisi d'impresa (Art. 37 bis)**
 - ✓ E' stato modificato l'Art. 25-novies del Dlgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza) in merito alle segnalazioni che l' Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di eseguire al superamento di determinate soglie.
 - ✓ Seguirà una circolare approfondita sull'argomento.